

# COMUNE DI ALANNO

(Provincia di Pescara)

---

## AVVISO PUBBLICO

**Oggetto: Legge 09.12.1998 n. 431 art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Risorse annualità 2021 – ANNO DI LOCAZIONE 2020.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTO:

- ✓ l'art. 11 della Legge 09.12.1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- ✓ il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999;

DATO ATTO CHE è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18.08.2021 n. 197 il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021: *“Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – riparto disponibilità 2021”*;

VISTA la nota prot. n. RA407042 del 19.10.2021 della Regione Abruzzo — Servizio Edilizia Sociale e Scolastica, Ufficio Edilizia Residenziale, acquisita al prot. dell'Ente n. 10849 del 19.10.2021, con la quale invitava i Comuni ad emanare apposito avviso pubblico per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo di cui in oggetto;

### AVVISA

che la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge 09.12.1998, è assoggettata alla sussistenza dei requisiti minimi riferiti al nucleo familiare (quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica DPCM n. 159/2013) del richiedente.

**I requisiti per poter richiedere la concessione dei contributi sono:**

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. 06/02/2007, n. 30);
3. Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
4. Residenza nel Comune di Alanno in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
5. Titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali: A1 - abitazioni di tipo signorile, A8 - ville, A9 - palazzi di eminenti pregi artistici e signorili (i contratti devono essere registrati entro il 2020);

6. Non titolarità (requisito necessario per ogni residente nell'alloggio) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in tutto o in parte su uno o più immobili ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall'art. 2 della L.R. 96/96;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 07.06.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai canoni di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

#### **Limiti di reddito:**

- ✓ **Fascia A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2020 (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non superiore, in ogni caso, ad € 3.100,00;
- ✓ **Fascia B:** reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € **15.853,63**.  
Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad € 2.325,00.

Inoltre, se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi in cui nel nucleo familiare del richiedente siano inclusi soggetti disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni ASL (art. 2, comma 4 del D.M. 07.06.1999), l'ISEE viene ridotto automaticamente dal foglio di calcolo del 25%. Le due condizioni non sono cumulabili.

Nel caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, il Comune richiederà una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico.

Il D.M. 19 luglio 2021 stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto, in relazione ai soggetti percettori del reddito di cittadinanza nell'anno 2020, il Comune trasmette l'elenco dei beneficiari all'INPS, per l'eventuale relativa compensazione della quota di affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 dell'art. 1 del DM 19.07.2021).

L'accesso ai contributi è ampliato ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25% e in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 35.000,00.

La riduzione del reddito va certificata attraverso l'ISEE CORRENTE o da autocertificazione resa nelle forme di legge, ove si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, allegando le dichiarazioni fiscali 2021/2020 che dimostrino tale riduzione di reddito. La riduzione viene calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto al medesimo periodo giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

#### **SONO ESCLUSI DAI CONTRIBUTI:**

- ✓ I conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- ✓ i soggetti che usufruiscono di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I contributi di cui al

terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98) *[ad esempio non possono accedere ai benefici del bando i percettori di rimborso spese di affitto da modello 730]*;

- ✓ i soggetti in possesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00, come risulta da attestazione ISEE;
- ✓ i nuclei familiari in cui uno o più componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso nell'ambito territoriale del bando.

Nella domanda di partecipazione vanno comunicati i seguenti dati:

- Il numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;
- Il numero complessivo di mensilità di locazione pagate nell'anno 2020;
- I dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto);
- La categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8 e A9).

## **MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE**

Le domande di partecipazione al presente avviso possono essere presentate **entro e non oltre le ore 12:30 del 24.12.2021**, compilando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso e disponibile sul sito istituzionale [www.comune.alanno.pe.it](http://www.comune.alanno.pe.it).

Le istanze, debitamente firmate, possono pervenire al Comune di Alanno, mediante una delle seguenti modalità:

- ✓ a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30);
- ✓ a mezzo raccomandata postale a/r (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale);
- ✓ a mezzo pec al seguente indirizzo: [comune.alanno@pec.it](mailto:comune.alanno@pec.it).

La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.

La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

## **Erogazione del contributo**

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo, in un'unica soluzione, **successivamente** alla **concessione/ripartizione** dei contributi da parte della Regione Abruzzo tra i Comuni, sulla base delle richieste presentate e delle disponibilità finanziarie.

## **Documentazione da allegare alla domanda:**

- ✓ Fotocopia della carta di identità o equipollente documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
- ✓ Fotocopia contratto di locazione recante gli estremi di registrazione;
- ✓ Fotocopia ricevute di pagamento locazione anno 2020;

- ✓ Fotocopia ricevuta di pagamento imposta di registro 2020;
- ✓ **Dichiarazione ISEE in corso di validità.**

**I soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro che hanno subito in ragione dell'emergenza COVID-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% (periodi di riferimento giugno-dicembre 2019 e giugno-dicembre 2020) sono tenuti ad autocertificare tale condizione nell'apposita sezione del modulo di domanda, nonché ad allegare le dichiarazioni fiscali 2021/2020.**

**I cittadini comunitari devono produrre:**

- ✓ fotocopia attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. 06/02/2007, n. 30).

**I cittadini extra comunitari devono produrre:**

- ✓ fotocopia titolo di soggiorno valido (documento valido alla data di scadenza del bando), e, secondo la condizione ricorrente:
  - dichiarazione datore di lavoro per attività subordinata;
  - fotocopia autorizzazione esercizio attività autonoma;
  - fotocopia iscrizione al Centro per l'Impiego (se in stato di disoccupazione).

### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

### **Avvertenze**

**Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta, nonché quelle presentate fuori termine, saranno escluse.**

### **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legge 431/98, alla legge 109/98 e ai relativi decreti di attuazione.

Al fine della tutela dei dati personali il richiedente deve dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella scheda allegata e di accettarne tutti i contenuti autorizzando il Comune di Alanno al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento UE n. 2016/679.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*f.to (Dott.ssa Eleonora Centorame)*